

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

"Realizzazione di tirocini curricolari e attività di collaborazione didattica e formativa per lo sviluppo delle competenze da parte di allievi dei corsi di studio"

La **Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino**, con sede in Torino, Piazza Castello, 205/199, C.F. 80089610010 (di seguito anche **Soggetto ospitante**) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Prefetto Raffaele Ruberto, nato a Bari (BA), il 28/08/1956

E

La **Università del Piemonte Orientale**, con sede in Vercelli, Via Duomo, 6, C.F. 94021400026 (di seguito anche **Soggetto promotore**) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 13/07/1954

VISTO l'art 18 della L 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

VISTO il d.m. 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della l. 24 giugno 1997 n. 196";

VISTO il d.m. 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i. "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei",

CONSIDERATO altresì che l'Università ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità offerta dalla Prefettura agli studenti universitari e dei master di effettuare periodi di tirocinio presso le Aree e gli Uffici in cui è organizzato l'Ufficio Territoriale del Governo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Il Soggetto ospitante con la presente convenzione, intende sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione con il mondo universitario, attraverso la promozione e la realizzazione di tirocini curriculari sulle diverse competenze istituzionali, e lo sviluppo di attività di collaborazione didattica e formativa. La finalità che si intende perseguire è:

- rendere maggiormente conoscibili le aree di competenza, le attività istituzionali e la struttura organizzativa del Soggetto ospitante, allo scopo di rafforzare la fiducia nel valore e nella qualità delle istituzioni;
- orientare gli studenti, per agevolarne le scelte professionali *post-lauream*, attraverso un contatto diretto con il mondo del lavoro nella Pubblica Amministrazione.

Il Soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi.

Art 2

L'Università del Piemonte Orientale si pone, con la stipula della presente convenzione, l'obiettivo di orientare i propri studenti e agevolarli nelle loro future scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei propri processi formativi.

Art 3

Le Parti, anche per il tramite dei Referenti di cui al successivo art. 4, stabiliranno di volta in volta le modalità operative per attuare la collaborazione e lo scambio di informazioni di cui sopra allo scopo di agevolare le scelte professionali degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro in una Pubblica Amministrazione.

Art 4

Ciascuna attività può essere programmata su richiesta dell'Università attraverso la proposizione di candidature di propri allievi, ovvero attraverso la richiesta in tal senso da parte della Prefettura, anche attraverso appositi bandi. La Prefettura di Torino e l'Università del Piemonte Orientale individueranno, ciascuno nel proprio ambito, un Referente per lo svolgimento e il coordinamento delle diverse attività.

Art 5

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ciascun progetto di tirocinio dovrà contenere la descrizione dell'attività formativa offerta dall'Ufficio ospitante, l'anagrafica del tirocinante, del tutor universitario e del tutor designato dalla Prefettura di Torino, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata del periodo di tirocinio, nonché gli estremi identificativi della copertura assicurativa di cui al successivo art. 6.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano – ognuno per quanto di propria competenza – a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo e da un tutor indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo. L'orario di permanenza in amministrazione è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 6

Lo svolgimento del tirocinio e delle altre attività formative non comporta il diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della Pubblica Amministrazione.

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL (codice posizione INAIL 99992000) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte al di fuori della struttura ospitante e rientranti nel progetto formativo purché preventivamente autorizzate.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

Art. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio e delle altre attività formative lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite;
- attenersi alle norme di comportamento in vigore.

Al riguardo lo studente dovrà ottemperare alle disposizioni recate dai codici etici in vigore presso l'Amministrazione ed alle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione. La



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

partecipazione del tirocinante ad attività fuori dalle sedi del Soggetto ospitante è consentita, previa comunicazione al tutor dell'Università, il quale attiverà la tutela assicurativa di cui all'art. 6. Le attività di formazione saranno seguite e controllate dal tutor del Soggetto ospitante, responsabile per l'attuazione del progetto; il tirocinante avrà come referente diretto il tutor del Soggetto ospitante, che risponderà al Referente per la parte organizzativa e formativa del tirocinio. Il tutor del Soggetto ospitante dovrà segnalare tempestivamente al tutor universitario ogni spostamento e/o incidente occorso al tirocinante durante il tirocinio, compresi gli eventuali viaggi di trasferimento nell'ambito delle attività oggetto di tirocinio, trasmettendo la necessaria documentazione, per conoscenza, anche al Referente. È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi d'iniziativa della Prefettura o del tirocinante, e in tal caso con il consenso del Tutor Universitario, o della Prefettura.

Art.8

Al termine del tirocinio, il Soggetto ospitante rilascerà al tirocinante – che avrà completato il 70% del periodo di tirocinio – un'attestazione dell'attività svolta.

Art.9

Il tirocinio curriculare e le altre attività formative non possono in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese da parte degli studenti partecipanti alle attività in ordine ai contenuti, alle modalità e ai risultati raggiunti.

Art. 10

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art. 11

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo, le parti indicano esclusivamente il Foro di Torino quale



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art. 12

La convenzione entra in vigore dalla data della firma ed ha una durata triennale, con rinnovo tacito salvo recesso o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Torino,

Per la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino

Per l'Università del Piemonte Orientale
